



**Sindacato Autonomo
Vigilanza Privata**

Prot. 57/15/D.V.

Roma, 26 dicembre 2015

Al Signor Sindaco di Pomezia
dott. Fabio FUCCI
protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it
segreteria.sindaco@comune.pomezia.rm.it

e, p.c.

Al Signor Presidente dell' Autorità Nazionale Anti Corruzione
C.a. Dott. Raffaele CANTONE
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Signor Procuratore presso la Corte dei Conti del Lazio
Dott. Angelo Raffaele DE DOMINICIS
lazio.procura@corteconticert.it

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Signor Capo Dipartimento
dott. Antonio Mura
prot.dag@giustiziacert.it

Alla Guardia di Finanza
Comando Regionale Lazio
urp.lazio@pec.gdf.it

Al Responsabile della Trasparenza
Del Comune di Pomezia
Dott. Tullio Di Ascenzi
PEC: protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it
tullio.diascenzi@comune.pomezia.rm.it

Consiglio Nazionale Forense
Signor Presidente Avv. Andrea Mascherin
affarigenerali@pec.cnf.it, info@piganimascherin.it

Consiglio dell'Ordine degli avvocati Velletri
Al Signor Presidente Avv. Giovambattista MAGGIORELLI
consiglio@oav.legalmail.it, segreteria@oav.legalmail.it,
giovanbattista.maggiorelli@oavv.legalmail.it

Ai Consiglieri Comunali del Comune di Pomezia
r.mercanti@comune.pomezia.rm.it, mirella.monti@pec.comune.pomezia.rm.it,
federica.mercanti@pec.comune.pomezia.rm.it, stefano.alunnomancini@pec.comune.pomezia.rm.it,
giuseppe.raspa@pec.comune.pomezia.rm.it, dario.vitiello@pec.comune.pomezia.rm.it,

daniela.sorrentino@pec.comune.pomezia.rm.it, francesca.stefanutti@pec.comune.pomezia.rm.it,
salvatore.pignalosa@pec.comune.pomezia.rm.it, claudia.picca@pec.comune.pomezia.rm.it,
nicola.castelmezzano@pec.comune.pomezia.rm.it, adriano.velli@pec.comune.pomezia.rm.it,
francesca.monni@pec.comune.pomezia.rm.it, adriano.zuccala@pec.comune.pomezia.rm.it,
gianfranco.petriachi@pec.comune.pomezia.rm.it, massimo.abbondanza@pec.comune.pomezia.rm.it,
imperia.zottola@pec.comune.pomezia.rm.it, maurizio.battistelli@pec.comune.pomezia.rm.it,
omero.schiumarini@pec.comune.pomezia.rm.it,
roberto.mambelli@pec.comune.pomezia.rm.it, gianni.mugnaini@pec.comune.pomezia.rm.it,
luigi.celori@pec.comune.pomezia.rm.it, luigi.lupo@pec.comune.pomezia.rm.it,
maria.russo@pec.comune.pomezia.rm.it

Signor Sindaco,

nel silenzio e nell'inerzia delle Autorità c'è il rischio che a farne le spese sia la trasparenza dell'Amministrazione e la stessa Verità.

Ecco che il legale del Signor Pascone fa giungere in questi giorni, a talune testate giornalistiche, una minacciosa "smentita". Capiamo quanto possa essere scomoda la posizione di chi si trovi a patrocinare le "ragioni" del Signor Giovanni Pascone, "avvocato dai molti incarichi", tuttavia pensiamo che non si faccia un buon servizio nel rispondere ad osservazioni documentate con smentite per lo più inattendibili e contraddette da documenti pubblici.

Capiamo anche che si voglia dar l'impressione di avere le "carte a posto" o "fare fumo" presso il Comune di Pomezia, in modo da tener quieti il Sindaco, gli Assessori e qualche Consigliere più curioso, ma la verità esce sempre a galla e impone (o dovrebbe imporre) di agire, anche a scampo di ulteriori future azioni di danno nei confronti di chi è chiamato a responsabilità pubbliche.

La verità è sotto gli occhi di tutti coloro che con serena professionalità vogliono guardarla, nella sua cristallina evidenza dei documenti concreti e dei fatti certi.

Innanzitutto, in nessun documento del SAVIP si parla di "sentenze penali passate in giudicato" a carico del Signor Pascone. Esiste invece a suo carico almeno una sentenza penale di condanna, non passata in giudicato, quella di cui si è avuta notizia nel giugno di quest'anno. Riteniamo, in ogni caso, che sarebbe interessante leggere le motivazioni delle due Sentenze penali di assoluzione (quella del Tribunale di Roma, emessa in data 7/5/2015, e quella della Corte d'Appello di Roma, I^a Sezione penale, del 11/12/2015), citate dall'Avvocato del Signor Pascone, per approfondirne opportunamente le motivazioni, a scampo di possibili sorprese.

Le questioni poste dal SAVIP sono, invece, di natura disciplinare, amministrativa e contabile.

Quanto alle "vicende pendenti avanti alla Corte dei conti per profili di responsabilità erariale" (la cui giurisdizione in materia è stata confermata dall'Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22688/2011), anche per lo svolgimento di plurime attività in assenza della necessaria autorizzazione e dunque in violazione dell'art. 53 del D.l.vo n.165/2001, risulta che:

- con sentenza della Sezione Giurisdizionale del Lazio n. 2142/2009 del 23/11/2009, pur esprimendo il Giudice contabile il "convincimento che la condotta del convenuto, freneticamente e irrazionalmente orientata allo svolgimento di plurime, contemporanee

attività, tutte di elevato impegno psicofisico, non può sottrarsi a severa censura, soprattutto trattandosi di soggetto che – per le sue doti di cultura, intellettuali e professionali – non può non aver avvertito, in tutta la sua complessa articolazione, lo sbarramento che la normativa poneva (e pone) a siffatte condotte e il suo disvalore” e sottolineando che “Lo svolgimento di un incarico dirigenziale è, quindi, per definizione gravoso e impegnativo, cosicché risulta intrinsecamente (oltreché giuridicamente) non concepibile lo svolgimento di plurime attività lavorative al medesimo livello, tutte finalizzate al raggiungimento di ottimali risultati, in termini di efficacia ed efficienza, che possono e debbono essere connessi al livello di prestazione”, il signor Pascone è stato tuttavia assolto poiché le attività di accertamento, sulla cui accuratezza la Corte ha mosso plurimi rilievi, non hanno consentito di provare l'accusa. Nell'assolvere il Signor Pascone, tuttavia, la Corte conclude che egli, “ancorché assolto, non può essere mandato esente da severe censure, seppur ad altro titolo”;

- con Sentenza della Sezione Giurisdizionale del Lazio n. **996/2011** del 4/7/2011, sia stata respinta la sua istanza tesa ad ottenere la revocatoria di provvedimenti conservativi del suo patrimonio;
- con Sentenza della Sezione Giurisdizionale del Lazio n. 565/2012 del 30/05/2012, dichiarandosi la prescrizione dell'azione di danno per 43 dei 62 incarichi assunti in spregio alle norme vigenti nel pubblico impiego fino al 2009, la Corte dei Conti del Lazio **condanna** il Signor Pascone **al pagamento di 627.526 euro**;
- con Sentenza della Sezione Giurisdizionale del Lazio n. 601/2012 del 07/06/2012, relativa a fatti di mala gestione della concessionaria comunale A.SER., il Signor Pascone è **condannato** a pagare all'Erario, in via principale, **euro 810.378,00 e, in via sussidiaria, euro 276.203,00**. Tale Sentenza ci risulta appellata solo da altro condannato;
- con Sentenza della Sezione Giurisdizionale del Lazio n. 257/2013 del 11/03/2013, relativa a ulteriori e diverse vicende rispetto a quelle sopra contemplate (periodo dal 26 giugno 2007 al 31 agosto 2010), la Corte, ritenendo “*incontrovertibile che il Pascone abbia svolto contemporaneamente diversi incarichi dirigenziali presso il Comune di Pomezia, l'Istituto di Alta Matematica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze*”, ha ritenuto integrati “*gli estremi tipologici e contenutistici dell'assoluta superficialità significativa di una patente disaffezione per le vicende della “cosa pubblica”, sulle quali, ed entro le quali, questo Giudice è tenuto normativamente a modellare la gravità dell'elemento psicologico richiesto dalla legge per l'affermazione della responsabilità amministrativa*”, ritenendo altresì accertato “*un deplorabile comportamento*” del Signor Giovanni Pascone. Per tali motivi **lo ha condannato al pagamento all'Erario (Comune di Pomezia) della somma di 300.000 euro più le spese di giudizio**. Con Sentenza 598/2014 la Sezione Prima giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 bis, Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (una delle tante “sanatorie” che introduce un “patteggiamento agevolato” in campo contabile),

prendendo atto che il Signor Pascone aveva immediatamente pagato il 20% di quanto dovuto, riforma in questi limiti la sentenza di primo grado, lo **condanna alle ulteriori spese di giudizio** e, quindi, ne stabilisce definitivamente la responsabilità per i fatti ascrittigli.

Ma come abbiamo avuto già modo di sottolineare, anche in periodi successivi a quelli per cui sono state emesse le condanne di cui sopra, quando già era dipendente del Comune di Pomezia, il Signor Pascone ha continuato a svolgere una parallela attività professionale privata.

Il nome di Giovanni Pascone come avvocato ricorre, infatti, quale difensore di privati, in vari procedimenti giudiziari, compresi quelli dinanzi alla Corte dei Conti, nello stesso periodo nel quale, oltre a essere dipendente pubblico, era egli stesso già sotto inchiesta (Sentenze Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio n. 37/2010 del 12/01/2010, Seconda Sezione Centrale di Appello n. 270/2010 del 30/06/2010 e n. 364/2010 del 20/9/2010).

Ancora lo si trova come difensore, in epoca recente, dinanzi al Consiglio di Stato (Sentenze n. 919/2010, 1588/2011, 2160/2011, 1010/2012, 1014/2012, 1350/2012, 3263/2012, 3351/2012, 4830/2012, 281/2013, 1140 e 1141/2013, 6131/2014) e dinanzi al TAR (Sentenze TAR Lazio n. 12989/2010, 2618/2011, 3579/2011, 3580/2011, 4296/2011, 7254/2011, 10213/2011, 7822/2012, 10221/2012, 10838/2012, 6235/2013, 10622/2014, 11074/2014; TAR Basilicata n. 347/2012; TAR Lombardia n. 577/2013).

Sempre come difensore si è cimentato anche dinanzi alla Corte di Cassazione (Sez. 6 Civile n. 13543/2015, Sez. 2 Civile n. 13416/2014, Ordinanza Sez. 6 Civile, n. 5583/2014, Sez. 2 Civile n. 2918/2014, Sez. 1 Penale 39863/2013, Sez. 3 Civile n. 2112/2012, Ordinanza Sez. 2 Civile n. 23964/2011, Sentenza Sez. 1 Civile n. 19943/2011, Sezioni Unite Civili Ordinanze n. 19578 e 19579/2010, Sentenza Sez. 2 Civile n. 17995/2010).

La tracotanza del Signor Pascone giunge, poi, a vette impensabili con il tentativo di farci credere che, a fronte di un formidabile insieme di pronunzie giurisdizionali (v. da ultime Cassazione Sentenza Sez. Lavoro n. 1457/2013 del 22/01/2013 e Ordinanza Sez. 6 Civile n. 24360/2015 del 30/11/2015), il licenziamento operato dalla SIAE sia effetto dello “spoils system” e non, come in realtà è, un **licenziamento per “fini disciplinari”**.

L'oggetto della decisione della Cassazione, dal Pascone stesso fissato nella sua domanda contro la SIAE, è infatti proprio il “*licenziamento per giusta causa intimatogli per lo svolgimento di attività esterna incompatibile con le funzioni svolte presso la datrice di lavoro*”. Di questo “licenziamento disciplinare” del signor Pascone la Suprema Corte ha definitivamente stabilito la legittimità.

C'è ancora da interrogarsi sul fatto che, nonostante le nostre richieste, non compaiano, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Pomezia, le dichiarazioni rese di anno in anno dal Signor Pascone sulla sussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D. L.vo 39/2013. Una mancanza grave, tanto più che nel Decreto n. 5169 in data 19 gennaio 2015 del Sindaco di Pomezia la dichiarazione stessa è richiamata in preambolo e essa, unitamente a tutte le precedenti, deve per legge trovarsi a disposizione del cittadino sul sito.

Ed ancora, non risulta pubblicato, sul sito del Comune di Pomezia, l'elenco degli incarichi esterni e delle “attività professionali” svolti dal signor Pascone.

Non risulta pubblicato nemmeno, nell'apposita sezione del sito e in particolare nell'organigramma o schema organizzativo, l'incarico dirigenziale (benché non apicale) conferito al

signor Pascone dopo il 19 gennaio 2015 né sono chiaramente stabiliti i criteri per la valutazione della sua “performance” nell’ambito dell’Ufficio legale.

Al proposito, si ricorda che, oltre a quanto previsto dagli articoli 15 e 18 del D. l.vo 33/2013, obblighi precisi in tal senso discendono da quanto previsto alle pagine 7, 8, 10, 12 dell’allegato B (obblighi di trasparenza) al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Pomezia.

La domanda che rimane inevasa, dinanzi a questo pur non esaustivo elenco di norme e al campione delle attività private libero-professionali del signor Giovanni Pascone, la cui risposta attendiamo dal Sindaco di Pomezia e dal Responsabile della trasparenza, è: il dipendente pubblico Giovanni Pascone era autorizzato a svolgere, tra il 2008 e l’agosto 2015, la sopra indicata attività professionale privata, mantenendo anche la difesa di terzi nei giudizi di merito e fino alle giurisdizioni superiori?

Era autorizzato, inoltre, a svolgere gli incarichi extragiudiziali di patrocinatore di un istituto di Vigilanza privata, la CLSTV, come abbiamo ampiamente documentato nelle precedenti nostre note n. 32/15/D.V. del 19 ottobre 2015 e n. 44/15/D.V. del 25 novembre 2015 e come risulta anche da altri atti in nostro possesso?

Con separata istanza richiederemo tali informazioni al Responsabile della trasparenza, ma ci fa specie che, a distanza di due mesi dalle nostre prime segnalazioni, il sito internet del Comune di Pomezia ancora non sia stato aggiornato ai sensi della normativa vigente e vorremmo ricordare a tutti, Sindaco compreso, le responsabilità che per tali omissioni discendono dall’articolo 15, comma 3, del D. l.vo 33/2013.

Resta, in ogni caso, da chiarire se le cospicue attività professionali private di cui si è sopra fatto solo un cenno siano state espletate dal Signor Giovanni Pascone a titolo meramente gratuito o, come pure è possibile, contro compenso. In tal senso non credo che sarà difficile, da parte degli Organi deputati a tale tipo di accertamenti, andare a fondo alla verità, anche recandosi presso gli Uffici giudiziari romani e sentendo i clienti patrocinati come avvocato dal Signor Pascone in questi anni.

Per gli aspetti più specificamente inerenti la deontologia professionale e le relative valutazioni disciplinari, queste domande pensiamo che debbano interessare anche il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, atteso che il Signor Pascone risulta lì iscritto nell’Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti.

Per la rettifica della banca dati del “Consiglio Nazionale Forense”, attesa l’assoluta inerzia del Consiglio stesso dinanzi alle nostre datate richieste di rettifica della loro Banca dati pubblica - nella quale erroneamente risulta che il signor Pascone sia iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma, con studio in quella via Simeto, mentre invece è iscritto all’elenco speciale dell’ordine di Velletri, come dipendente del Comune di Pomezia - non ci resta che rivolgerci al Ministero della Giustizia, ex R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, per l’attivazione delle opportune iniziative da parte dell’Ufficio vigilanza sui Consigli professionali nazionali.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Vincenzo del Vicario

